

FEDER.M.O.T.
Federazione Magistrati Onorari di Tribunale
00139 Roma - Via F. Miceli Picardi n. 20, int.5
Tel 06.87XXXXXX Fax 06.9XXXXXXX
Codice fiscale: 97248850584
www.federmot.it

Il Presidente

Roma, 1 giugno 2007

Ai Signori Presidenti di Tribunale

**Ai Signori Dirigenti Amministrativi
dei Tribunali Ordinari**

e p.c.

**Al Signor Direttore Generale
della Giustizia Civile
Presso il Ministero della Giustizia**

Ai Signori Giudici Onorari di Tribunale

OGGETTO: Seconda indennità giornaliera spettante ai Giudici Onorari di Tribunale.

Nell'interesse dei giudici onorari di tribunale, mi prego di sottoporre alla cortese attenzione delle SS.LL. alcune considerazioni relative all'argomento in oggetto.

Secondo quanto stabilisce l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dall'articolo 24 ter, comma 1, del D.L. 24 novembre 200 n. 341 convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, e dall'articolo 52, comma 44, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, "*Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di Euro 98,13 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.*"; il secondo comma del predetto articolo stabilisce invece che "*Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di euro 98,13 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei procedimenti trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.*".

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, con circolare del 15 marzo 2006 ha precisato che *“alla luce di un'attenta disamina della normativa in materia di retribuzione dei giudici onorari e del concetto di udienza desumibile da varie disposizioni dei codici di rito e dell'ordinamento giudiziario, è da ritenere quanto segue. L'indennità spetta per ogni udienza, dotata di autonomia e di sue proprie caratteristiche strutturali, indipendentemente dal fatto che si tratti di udienza pubblica o in camera di consiglio. La doppia indennità giornaliera spetta pertanto anche in caso di celebrazione di due o più distinte udienze in rapida successione, nello stesso luogo o in sedi giudiziarie diverse, purché ciascuna delle udienze celebrate sia preordinata alla trattazione di tipologie diverse di affari e abbia un proprio autonomo ruolo.”*.

Da tali disposizioni si desume chiaramente che la seconda indennità debba essere liquidata quando, nella stessa giornata, il giudice onorario di tribunale effettui:

- l'udienza camerale di convalida dell'arresto e la successiva udienza dibattimentale nel giudizio direttissimo;
- l'udienza penale e l'incidente di esecuzione;
- la trattazione di procedimenti con giudizio ordinario e procedimenti con rito speciale o procedimenti esecutivi;
- la trattazione di procedimenti speciali diversi (es. rito abbreviato e patteggiamento);
- procedimenti in camera di consiglio e procedimenti in udienza pubblica;
- affari in composizione monocratica e affari in composizione collegiale;
- affari in sedi, sezioni e luoghi diversi;
- affari relativi a ruoli di udienza diversi.

Alcuni procuratori della Repubblica, ritenendo che, con specifico riferimento ai vice procuratori onorari, il sopra citato articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dettasse un criterio più restrittivo rispetto a quello previsto per i giudici onorari di tribunale, ancorando la liquidazione della seconda indennità all'esistenza di una seconda delega, hanno sollecitato un chiarimento ministeriale in merito alla possibilità di applicare senza riserve anche ai vice procuratori onorari i suddetti principi contabili.

Il 29 maggio 2007, anche al fine di risolvere tali perplessità, la Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I, del suddetto Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha diramato una nota in cui precisa e ribadisce espressamente che la seconda indennità deve essere liquidata ai vice procuratori onorari quando, nella stessa giornata, essi effettuino:

- l'udienza camerale di convalida dell'arresto e la successiva udienza dibattimentale nel giudizio direttissimo;
- l'udienza penale e l'incidente di esecuzione;
- la trattazione di procedimenti con giudizio ordinario e procedimenti con rito speciale o procedimenti esecutivi;
- la trattazione di procedimenti speciali diversi (es. rito abbreviato e patteggiamento);
- procedimenti in camera di consiglio e procedimenti in udienza pubblica;
- affari in composizione monocratica e affari in composizione collegiale;
- affari in sedi sezioni e luoghi diversi;
- affari relativi a ruoli di udienza diversi

“indipendentemente – afferma testualmente la nota – dalle modalità con cui la delega alla trattazione degli affari sia stata conferita e cioè se con unico atto che comprenda le specifiche tipologie di affari diversi per i quali essa è conferita o con più atti diversi, in quanto la stessa risponde ad esigenze tabellari e organizzative che di volta in volta vengono adottate secondo criteri generali precostituiti, essendo invece unico requisito necessario che l’atto di delega sia valido”.

Nonostante tali chiarimenti, viene riferito a questa Associazione che in alcuni Tribunali la seconda indennità spettante ai giudici onorari di tribunale non sarebbe liquidata regolarmente.

Attesa la natura particolarmente rilevante dei diritti economici che potrebbero essere compromessi da prassi contabili disomogenee e non aderenti ai criteri più volte indicati e ribaditi dal Ministero della Giustizia, prego le SS.LL. di voler specificare gli eventuali dubbi interpretativi che a Loro avviso ostassero alla tempestiva corresponsione della seconda indennità, sottoponendo le proprie valutazioni al Ministero della Giustizia ed, eventualmente, per favorire un proficuo contributo della categoria direttamente interessata, anche alla scrivente associazione, facendo riferimento ai seguenti recapiti:

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
Via Arenula n. 70
00186 Roma
(Citando nella corrispondenza il seguente riferimento:
Rif. N.- QUES. 184/06 F.I. 016.001.001-04)

Federazione Magistrati Onorari di Tribunale
Ufficio Legale e Contenzioso
Via F. Miceli Picardi, 20 int. 5
00139 Roma
(Citando nella corrispondenza il seguente riferimento:
Prot. A/501)

Grato per la cortese attenzione che le SS.LL. vorranno riservare alla problematica illustrata, porgo deferenti ossequi

(Paolo Valerio)

